

AVVISO

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI RISCORSO
ISCRITTO AL. N° 12725/2024 R.G. TAR LAZIO - ROMA**

1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

-T.A.R. LAZIO – ROMA R. G. N° 12725/2024 REG. RIC.

2. NOMINATIVO PARTE RICORRENTE E INDICAZIONE DELLA
AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

- 2.1 **FABRIZIO Antonietta** (ricorrente)

- 2.2 **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (Amministrazione intimata)

3. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02.07.2010 N° 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: FABRIZIO Antonietta (C. F.: FBR NNT 65A50 A579M) nata a
Baia e Latina CE) il 10 gennaio 1965 e residente in Baia e Latina (CE) alla
Via Annunziata n° 16, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al
presente atto su foglio separato dall'**Avv. Fabrizio ZARONE** (C.F.: ZRN
FRZ 65R03 F839Z) come da mandato in calce al presente atto, ed
elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Vairano Scalo (CE) alla Via
Risorgimento Parco "Lisa" n° 77, che indica i seguenti recapiti presso i quali
ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (telefax:
0823/988296 – p.e.c.: **fabrizio.zarone@avvocatismcv.it**; **- ricorrente-**

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in
persona del Ministro *pro-tempore* domiciliato per la carica in Roma (00153)
in Viale Trastevere n° 76/a, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura
Generale dello Stato con sede in Roma (00186) alla Via dei Portoghesi n° 12

ove domicilia ope legis, con notifica PEC al seguente indirizzo:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: D'ANZEO ROBERTA MARIA TERESA
(C.F. DNZ RRT 79A42 I158Z), nata a San Severo (FG) il 02 gennaio 1979 e residente in Roma (00174) al Viale Giulio Agricola n° 131, scala A, interno n° 18, pal. B.

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. del Decreto Dipartimentale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al **D. M. n° 107/2023**, e dell'allegato al Decreto Dipartimentale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata *de qua*, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n° 822, con il punteggio totale di 8,15;

2. del Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 del 19 agosto 2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al **D.M. n° 107/2023**, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. dell'allegato al Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 del 19 agosto 2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata *de qua*, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla medesima posizione n° 822, con il punteggio totale di 8,15;

4. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

A1. La ricorrente è una candidata alla procedura riservata per Dirigenti Scolastici di cui al **D.M. n° 107** del giorno **08 giugno 2023** recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai partecipanti del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n° 1259/2017, che si produce.

La Prof. ssa FABRIZIO superava la prova di accesso di cui all'**art. 6** conseguendo il punteggio pari a 62/100 (ovvero 6,2/10) ed accedeva pertanto al corso intensivo di formazione, sostenendo con profitto la relativa prova finale.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'esito dell'espletamento della prova finale del corso intensivo di formazione, con Avviso M.I.M. del 31 luglio 2024, prot. n° 118636 pubblicava la tabella di valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla Tabella A allegata al **D. M. n° 138/2017**, che si produce (avviso M. M. del 31 luglio 2024, prot. n° 118636).

L'odierna ricorrente proponeva reclamo avverso detto avviso a mezzo p.e.c., che si produce, poiché il punteggio ivi riconosciuto non era corrispondente ai titoli culturali posseduti, come appresso meglio si illustrerà. Ma, il Ministero non dava alcun riscontro a detto reclamo.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in seguito, con Decreto Dipartimentale n° 2187 del 09 agosto 2024 pubblicava la graduatoria di merito della predetta procedura riservata, che si produce, (Decreto Dipartimentale n° 2187 del 09 agosto 2024) recante la seguente indicazione:

<<[...] VISTO l'articolo 5, comma 11 - sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n° 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n° 14, con il quale si prevede che: <ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11 - quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11 - quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10>;

VISTO l'articolo 11 del D.M. n° 107 del 2023, nella parte in cui prevede che: <per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n° 487 e successive modifiche (...)>;

VISTO l'articolo 8, comma 2°, del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, nella parte in cui prevede che: <per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente >;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11° - sexies del decreto legge n° 198 del 2022 [...]>>.

La ricorrente veniva collocata all'interno della graduatoria di merito alla posizione n° 822, con il complessivo punteggio pari a 8,15, così determinato:

- Punteggio prova scritta: 6,2

- Punteggio titoli: 1,95

- Punteggio totale attribuito: 8,15

- Posizione in graduatoria: n° 822.

Il punteggio attribuito alla ricorrente dall'Amministrazione resistente ai titoli culturali in possesso della ricorrente è del tutto arbitrario ed illegittimo, anche senza tener conto che si tratta di una valutazione operata anche in aperta violazione del **D.M. n° 107/2023**.

Ma, senza voler appunto considerare l'aspetto relativo alla legittimità o meno della valutazione dei titoli "*su base decimale*" di cui al Decreto Dipartimentale n° 2187 del 09 agosto 2024 e della palese incongruenza ed illegittimità di tale sistema di valutazione rispetto a quanto oggetto di specifica regolamentazione da parte del **D.M. n° 107/2023**; va osservato come, in ogni caso, la ricorrente abbia subito una palese violazione dei Suoi diritti e sia stata collocata in una posizione differente da quella a Lei effettivamente spettante perché, con ogni evidenza, non sono stati riconosciuti almeno due dei titoli culturali dalla medesima vantati (essendo stato riconosciuto per ciascun titolo culturale un punteggio di 1,5), tanto che, in base ai titoli posseduti, si è visto riconoscere un punteggio per titoli culturali di 10,5 rispetto a quello di 13,5 cui aveva diritto (oltre i 9 punti per titoli professionali) o, quanto meno, a quello di 12,00 che le sarebbe spettato se anche uno solo dei suddetti titoli non riconosciuti le fosse stato attribuito.

Infatti, non avendo il Ministero resistente risposto al reclamo proposto dall'odierna ricorrente il 03 agosto 2024 a mezzo p.e.c. e non conoscendo, quindi, quali siano in concreto i due titoli rispetto a tutti quelli indicati dalla ricorrente nella sua domanda, non si può in questa sede che ribadire che tutti i titoli indicati dalla ricorrente nella Sua domanda erano validi e da prendere in considerazione ai fini del punteggio.

La ricorrente, infatti, come da Sua domanda, che si produce, indicava di essere in possesso dei seguenti **titoli**:

1. SPECIALIZZAZIONE BIENNALE - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA – FORCOM conseguita il 17 dicembre 2007 a Napoli presso l'area di Formazione degli Insegnanti presso il FOR. COM. - Consorzio Interuniversitario nell'anno accademico 2006/2007 (punto A3 della domanda), che si produce;

2. PERFEZIONAMENTO IN DIRIGENTI SCOLASTICI E FUNZIONI PROFESSIONALI NELLA SCUOLA – conseguito in Ferrara il 02 giugno 2001 presso l'Università degli Studi di Ferrara, Area Formazione degli Insegnanti, nell'anno accademico 2000/2001 (punto A3 della domanda), che si produce;

3. SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE PSICOTERAPIA SISTEMICO-RELAZIONALE conseguita a Napoli il giorno 08 febbraio 2002 presso l'Area Servizi alla Persona della Scuola Quadriennale di Formazione in Terapia Familiare e Relazionale (I.T.F.) di Napoli nell'anno accademico 2001/2002 (punto A3 della domanda), che si produce;

4. CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN TOSSICOLOGIA E MEDICINA DELLE TOSSICODIPENDENZE conseguito a Napoli il 19 luglio 2002 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nell'anno accademico 2002/2003 (punto A3 della domanda), che si produce;

5. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO - PROGETTAZIONE, COMUNICAZIONE E RESPONSABILITÀ NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA conseguito in Caserta il 28 giugno 2008 presso l'area di Formazione degli Insegnanti dell'Università Europea di Roma nell'anno accademico 2007/2008 (punto A6 della domanda), che si produce;

6. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO: “Il profilo del dirigente scolastico: management, leadership, responsabilità” conseguito a Caserta il 29 settembre 2009 presso l'Area di Formazione degli Insegnanti dell'Università Europea di Roma nell'anno accademico 2008/2009 (punto A6 della domanda), che si produce;

7. MASTER DI I LIVELLO: “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici e di apprendimento” conseguito in L'Aquila il 12 aprile 2014 presso l'area Scienze della Formazione – Dipartimento Scienze Umane dell'Università degli Studi de L'Aquila nell'anno accademico 2013/2014 (punto A7 della domanda), che si produce.

Tutti i suddetti sette titoli erano e sono meritevoli di considerazione ed andavano tutti riconosciuti. In particolare andava riconosciuto il titolo di cui al precedente punto 3 conseguito a Napoli il giorno 08 febbraio 2002 presso la Scuola di Formazione in Terapia Familiare e Relazionale dell'I.T.F. di Napoli. Non v'è chi non veda, infatti, come detto titolo preveda esami afferenti alle aree oggetto del Concorso di cui trattasi ed è equipollente ai diplomi di specializzazione universitaria ai sensi dell'**art. 2, 3° co.**, della **Legge n° 4732 del 03 novembre 2000** entrata in vigore il 23 gennaio 2001.

Ove il Ministero avesse correttamente valutato tutti i suddetti titoli, incluso almeno uno dei suddetti due master, titoli in possesso della ricorrente al 29 dicembre 2017, regolarmente inseriti dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso, i quali, secondo quanto previsto alla voce **A.3, A.6 ed A.7** della **Tabella A** allegata al **D. M. n° 128/2017** davano diritto alla ricorrente di un punto e mezzo cadauno per complessivi 12,0 punti, ossia 1,5 punti in più rispetto ai soli 10,5 riconosciuti.

Inspiegabilmente il Ministero resistente, per quanto è dato di ricavare dal fatto che il

punteggio totale da attribuire alla ricorrente è di punti 12,0, attribuiva per tali titoli il punteggio di appena 10,5; ragion per cui, quanto meno la valutazione effettuata dal Ministero resistente, pur secondo l'erroneo metodo di calcolo decimale, avrebbe dovuto essere di complessivi punti 12,0 e non di punti 10,5, se avesse riconosciuto anche uno solo dei due titoli non riconosciuti e, conseguentemente, la ricorrente avrebbe dovuto comunque vedersi attribuire, anche secondo la contestata modalità di calcolo in decimali, almeno il complessivo punteggio di **8,30** anziché 8,15 e, per l'effetto, avrebbe dovuto essere collocata nella graduatoria rettificata pubblicata il 19 agosto 2024 alla posizione n° 689 (e comunque non oltre quella n° 706, ultima posizione occupata in graduatoria a chi si è visto riconoscere un punteggio di 8,30), anziché a quella n° 822, come con il presente ricorso si chiede all'*Ecc. mo* T.A.R. adito di operare.

Difatti, anche operando il contestato criterio decimale utilizzato dal Ministero resistente, ma tenendo conto correttamente di tali titoli in Suo possesso, la ricorrente avrebbe dovuto essere collocata nella posizione n° 689 o, comunque, in via subordinata, non oltre quella n° 706 (posizione attualmente occupata nella graduatoria impugnata dall'ultima candidata a cui è stata attribuito un punteggio di complessivi punti 8,30), posizione se non ancora utile ad essere immessa in ruolo il 01° settembre 2024, senz'altro più favorevole per una futura immissione in ruolo per scorrimento della graduatoria.

Alla ricorrente, altresì, andavano riconosciuti anche i titoli preferenziali non autocertificabili *ex* **D. M. n° 107/23** comunicati con e-mail del 15 luglio 2024, che si produce, del servizio senza demerito, il cui attestato si produce e del rapporto di coniugio di cui all'autocertificazione che si produce.

La ricorrente, dopo la pubblicazione della graduatoria di valutazione dei titoli in data 31 luglio 2024, che si produce, con propria p.e.c. del 03 agosto 2024 che anche si produce, avanzava reclamo evidenziando quanto innanzi; ma il Ministero resistente non si degnava di dare alcuna risposta.

È innegabile come, così facendo, il Ministero resistente abbia gravemente leso le legittime aspettative della ricorrente arrecandole ingente danno.

In data 19 agosto 2024, infatti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava il Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 con il quale procedeva alla rettifica della graduatoria precedentemente pubblicata, sulla base della segnalazione di "*errori materiali*" (Decreto Dipartimentale n° 2206 del 19 agosto 2024), che si produce.

Pur tuttavia, il Ministero resistente non sanava il grave errore matematico contenuto all'interno della detta graduatoria, nella quale la ricorrente veniva sempre inserita con l'errata attribuzione del punteggio relativo ai titoli in misura di 8,15 anziché 8,30.

Dunque, la condotta del Ministero resistente ha ingenerato un evidente danno nei

confronti della odierna ricorrente, la quale è stata collocata nella graduatoria di merito ad una posizione nettamente inferiore a quella a lei spettante, con conseguente impossibilità di poter essere un domani immessa nei ruoli della Dirigenza Scolastica mediante il probabile imminente scorrimento della stessa, imminente probabile successiva immissione in servizio mediante scorrimento della graduatoria alla ricorrente medesima spettante in virtù di quanto sopra espresso.

Per tutti i suesposti motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a questo *Ecc. mo* T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.M. N° 107 DEL GIORNO 08 GIUGNO 2023: ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO A TUTTI I TITOLI INDICATI NELLA DOMANDA DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

L'Amministrazione resistente, in sede di pubblicazione del Decreto Dirigenziale prot. n° 2187 del 09 agosto 2024 e di quello successivo di rettifica prot. n° 2206 del 19 agosto 2024, ha arbitrariamente posto in essere una condotta violativa del **D.M. n° 107/2023**.

Si rappresenta all'*Ecc. mo* T.A.R. del Lazio che l'**art. 9 del D.M. n° 107/2023** sanciva espressamente i criteri di predisposizione della graduatoria finale:

*<<i> candidati che sostengono la prova di cui al precedente **articolo 8** sono inseriti in un **elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n° 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza**. 2. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, n° 1259. 3. I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti [...]>>.*

L'Amministrazione resistente doveva pertanto predisporre la graduatoria di merito della procedura riservata attraverso un elenco graduato ove i candidati venivano collocati con il punteggio derivante dalla somma tra:

- la valutazione conseguita alla prova di accesso al corso intensivo di formazione;

- il punteggio relativo ai titoli valutabili, posseduti alla data del 29 dicembre 2017, ai sensi della **Tabella A** allegata al **D.M. n° 138/2017**, che si produce.

La regolamentazione delle modalità di valutazione del punteggio dei titoli veniva pertanto affidata al **D.M. n° 138/2017**, che prevedeva l'attribuzione di un massimo di 30 punti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è trovato pertanto dinanzi al punteggio della prova di accesso espresso in decimi ed a quello relativo ai titoli espresso in trentesimi.

Orbene, senza voler considerare che, contrariamente a quanto espressamente disposto dall'**art. 9** del **D.M. n° 107/2023**, il Ministero resistente ha completamente disatteso il contenuto di tale norma, non procedendo alla sommatoria dei due punteggi ma procedendo in maniera arbitraria alla conversione della valutazione dei titoli in decimi, errando palesemente sia nella condotta che nel calcolo ottenuto; va osservato che comunque, pur volendo prendere per buono il metodo di valutazione dei titoli espresso in decimali adottato dal Ministero resistente, comunque le legittime aspettative della ricorrente sono state lese per esserle stato attribuito un punteggio per titolo per complessivi 8,15, anziché di 8,30, come Suo diritto ottenere, per quanto innanzi detto.

Nella controversia per cui è causa, quanto al riconoscimento dei titoli culturali (al di là del metodo aritmetico di valutazione degli stessi) non vi è difatti spazio per la discrezionalità amministrativa, tenuto conto che il Ministero avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente, per i titoli di cui era in possesso indicati in domanda, almeno il complessivo punteggio di 8,30.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

I provvedimenti impugnati, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura *de qua* e quella successivamente rettificata, risultano altamente lesivi del principio di affidamento, nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione, nella parte in cui l'odierna ricorrente è stata collocata nella graduatoria di merito in una posizione (la n° 822) nettamente inferiore a quella alla predetta spettante (la n° 689 o, in subordine non oltre quella n° 706).

In modo del tutto illegittimo, il Ministero resistente non ha riconosciuto all'odierna ricorrente il punteggio spettante per i titoli culturali posseduti indicati in domanda e che questi titoli sarebbero stati valutati era cosa su cui la Prof. ssa FABRIZIO faceva legittimo affidamento e mai avrebbe pensato che gli stessi fossero stati valutati almeno 1,5 punti in meno di quanto dovuto (8,15 in luogo di 8,30).

La ricorrente è stata concretamente penalizzata, quindi, in quanto, con la corretta attribuzione del punteggio relativo ai titoli culturali da Lei posseduti, sarebbe stata collocata nella graduatoria di merito alla posizione n° 689, in luogo di quella

illegittimamente attribuita di 822, ovvero, in subordine, per quanto specificato *sub* capo A, giammai oltre quella n° 706.

L'illegittimità sottesa alla condotta del Ministero resistente ha cagionato alla ricorrente una evidente lesione del principio dell'affidamento, nel quale legittimamente confidava, in virtù di tutti i titoli culturali posseduti innanzi analiticamente indicati che, unitamente al punteggio ottenuto nella prova di accesso, anche se non le avrebbero garantito un inserimento nella graduatoria di merito tale da consentirle l'immediata immissione nei ruoli della Dirigenza scolastica a decorrere dal 01° settembre 2024, comunque le avrebbe consentito di raggiungere una posizione in graduatoria più favorevole in prospettiva di una probabile imminente successiva immissione in ruolo per scorrimento della stessa.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato ed i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di Giustizia (03 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato *«principio fondamentale della comunità»* (05 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della *«civiltà europea»*, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. LORELLO, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n° 349 del 1985, secondo cui: *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n° 416, in *«Giur. cost.»*, 1999, pagg. 2643 e ss.).

La Corte Suprema di Cassazione, poi, si è espressa più volte nel senso di riconoscere che il principio del legittimo affidamento del cittadino: *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 06 ottobre 2006, n° 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn° 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n° 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che: *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza*

giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto” (sentenze n° 56 del 2015, n° 302 del 2010, n° 236 e n° 206 del 2009).

In ordine alla illegittima condotta del Ministero resistente, si richiama la seguente pronuncia dell’Ecc. mo TAR del Lazio diretta a riconoscere che: «[R]isolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all’azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della **Costituzione**, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n° 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall’esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n° 4455).

Il principio del legittimo affidamento <<(…) nell’operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa ed amministrativa (Cass. Civ. 17.4.2013 n° 9308; 24.5.2017 n° 12991; 2.2.2018 n° 2603). In base all’art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e “qualificato” dall’avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>>.

Nello stesso senso, l’Ecc. mo TAR Sardegna – sede di Cagliari ha recentemente precisato che: “la fiducia del privato, nel rapporto con l’amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le

garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo”.

Nella controversia in oggetto, la ricorrente confidava espressamente nella valutazione dei titoli culturali posseduti in maniera conforme al **D.M. n° 138/2017** e conseguentemente nella predisposizione dell'elenco graduato sulla base della sommatoria dei punteggi di cui alla prova di accesso e di quello relativo a tutti i titoli posseduti.

Ciò non si è verificato, con ogni evidente frustrazione di tutte le aspettative della Prof. ssa FABRIZIO, la quale non avrebbe mai immaginato di assistere al mancato riconoscimento di almeno uno dei due titoli in Suo possesso indicati in domanda e che ingiustamente non le sono stati riconosciuti, la cui legittima valutazione, mediante riconoscimento anche di uno solo dei suddetti titoli, è pari a punti 8,30, invece dei soli punti 8,15 riconosciuti.

L'illogicità e l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono manifeste e, in quanto tali, meritano di essere censurate dinanzi all'*Ecc. mo* T.A.R. del Lazio, Sede di Roma, a tutela della posizione della odierna ricorrente in qualità di aspirante Dirigente Scolastico.

^^^

PER QUANTO SIN QUI ESPOSTO LA RICORRENTE

COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATA E DIFESA

RICORRE

ALL'ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto all'annullamento del Decreto Dipartimentale prot. n° 2287 del 09 agosto 2024 e del Decreto Dipartimentale prot. n° 2206 del 19 agosto 2024, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha illegittimamente riconosciuto alla ricorrente un punteggio di 8,15 anziché 8,30, punteggio quest'ultimo che Le andava riconosciuto, così come Le andava e Le va riconosciuto il possesso dei titoli preferenziali non autocertificabili dell'aver prestato Servizio senza Demerito e del rapporto di Coniugio, regolarmente comunicati dalla ricorrente con e-mail del 14 luglio 2024, nonché quello di cui alla **Legge n° 104/1992**.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'*Ecc. mo* T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, di ordinare al Ministero resistente la

ripubblicazione della graduatoria di merito secondo il criterio di cui all'**art. 9 del D.M. n° 107/2023**, attraverso la predisposizione di un elenco graduato ottenuto riconoscendo alla ricorrente tale punteggio di 8,30 e dei suddetti titoli preferenziali non autocertificabili.

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha agito in palese violazione dell'**art. 9 del D.M. n° 107/2023** e del mancato riconoscimento, senza ragione alcuna, di almeno uno dei richiamati titoli culturali posseduti dalla ricorrente non conteggiati e dei titoli preferenziali non autocertificabili di cui innanzi.

Le violazioni sopra lamentate appaiono talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che la ricorrente, con la legittima valutazione relativa ai titoli, sarebbe stata collocata in una posizione nettamente superiore a quella riconosciutale (la n° 822) e se anche non avrebbe ottenuto con certezza l'immissione nei ruoli della Dirigenza Scolastica a decorrere dal 01° settembre .2024, sarebbe stata collocata in una posizione senz'altro più favorevole (la n° 689 o, in subordine, non successiva a quella n° 706) in prospettiva di una successiva immissione in ruolo per probabile imminente scorrimento della suddetta graduatoria.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che il Ministero resistente ha pubblicato la graduatoria di merito senza riconoscere alla ricorrente il punteggio minimo cui aveva diritto per i titoli culturali posseduti di 8,30 punti anziché gli 8,15 punti riconosciuti.

L'estrema urgenza sottesa alla presentazione della istanza cautelare in oggetto è determinata dal fatto che pur essendo l'a.s. 2024/2025 già avviato, il Ministero dell'Istruzione e del Merito procederà all'immissione nei ruoli della Dirigenza scolastica di altri candidati, anche per probabile scorrimento della stessa in virtù della quale potrebbero essere immessi in servizio candidati aventi minori titoli della ricorrente.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che la ricorrente, pur avendo pieno diritto ad una collocazione in graduatoria al posto n° 689 e, comunque non oltre il posto n° 706, risulta attualmente collocata nella graduatoria di merito alla posizione

n° 822, a causa delle illegittimità in tale sede rilevate; con remote possibilità, *rebus sic stantibus*, di essere immessa in servizio nella probabile ipotesi di scorrimento della graduatoria.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della presente istanza cautelare, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere alla ripubblicazione della graduatoria di merito della procedura riservata *de qua* con riconoscimento alla ricorrente di un punteggio per i titoli culturali posseduti di almeno 8,30, anziché di quello di 8,15 ingiustamente riconosciute, con conseguente rideterminazione della posizione della ricorrente, da quella n° 822 a quella n° 689 effettivamente spettante e comunque non oltre, in subordine quella n° 706; nonché con riconoscimento dei titoli preferenziali non autocertificabili dell'aver prestato Servizio Senza Demerito e del rapporto di Coniugio, dalla ricorrente comunicati con e-mail del 14 luglio 2024, nonché quello di cui alla **Legge n° 104/1992**.

Vairano Scalo per Roma, li 30 ottobre 2024.

Documento informatico firmato digitalmente dall'**Avv. Fabrizio ZARONE**

^ ^ ^ ^ ^

NEL MERITO SI CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc. mo T.A.R. del Lazio – Sede di Roma adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati per quanto esposto riguardo al mancato riconoscimento alla ricorrente del punteggio di 8,30 spettante alla ricorrente medesima per i titoli posseduti, anziché 8,15, come ingiustamente riconosciuto, con conseguente collocazione della ricorrente medesima in graduatoria alla posizione n° 689 o, quanto meno, in via subordinata, a quella non successiva a quella n° 706, anziché a quella n° 822, come ingiustamente collocata con i provvedimenti impugnati e, in ogni caso, accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare, adottando ogni conseguenziale opportuno provvedimento; con riconoscimento anche dei titoli preferenziali non autocertificabili dell'aver prestato Servizio Senza Demerito e del rapporto di Coniugio comunicati con e-mail del 14 luglio 2024, nonché quello di cui alla **Legge n° 104/1992**.

Con vittoria delle spese e competenze di lite, con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00 (trecentoventicinque/00).

Si versano in produzione i seguenti **documenti**:

1. Decreti Dipartimentali (R).0002206.19-08-2024/Rettifica – Graduatoria Definitiva;
 2. Graduatoria definitiva **D.M. n° 107 del 2023** – Rettifica del 19 agosto 2024;
 3. Valutazione titoli concorso DS riservato **D.M. 107/23** – elenco alfabetico;
 4. Domanda partecipazione della ricorrente al concorso straordinario del 23 gennaio 2024;
 5. Specializzazione Biennale - Organizzazione e Gestione della Scuola dell'autonomia – Forcom;
 6. Perfezionamento in Dirigenti Scolastici e Funzioni Professionali nella Scuola 1 presso l'Università degli Studi di Ferrara;
 7. Specializzazione Quadriennale Psicoterapia Sistemico-Relazionale – ITF di Napoli;
 8. Attestato Corso di Perfezionamento presso la Seconda Università degli Studi di Napoli;
 9. Master Universitario di I Livello: *“Progettazione, Comunicazione e Responsabilità nella Scuola dell'autonomia”*;
 10. Master Universitario di I Livello: *“Il profilo del dirigente scolastico: management, leadership, responsabilità”*;
 11. Master di I livello: *“Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento”* conseguito presso l'Università degli Studi de L'Aquila;
 12. Reclamo proposto dalla ricorrente per il mancato riconoscimento dei titoli di cui al **D.M. n° 107/23**;
 13. ricevuta di accettazione del suddetto reclamo (doc. 12);
 14. ricevuta di avvenuta consegna del suddetto reclamo (doc. 12);
 15. e-mail della ricorrente del 15 luglio 2024 di comunicazione dei titoli non autocertificabili di cui al D.M. del giorno 08 giugno 2023 n° 107;
 16. attestazione di Servizio Senza Demerito;
 17. dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il rapporto di coniugio della ricorrente.
 18. **D.M. n° 107 del giorno 08 giugno 2023**;
 19. Decreto Dipartimentale M.I.M. n° 2187 del 09 agosto 2024 ed allegato;
 20. Decreto Dipartimentale M.I.M. n° 2206 del 19 agosto 2024 ed allegato;
 21. **D.M. n° 138/2017** e *Tabella A allegata al D.M. n° 138/2017*.
- Salvis juribus.*

Vairano Scalo per Roma, li 30 ottobre 2024.

Documento informatico firmato digitalmente dall'**Avv. Fabrizio ZARONE**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la parte
ricorrente, giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento dei
decreti di approvazione della graduatoria di merito della procedura riservata
di cui al **D.M. n° 107/2023**;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che
precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati,
ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della predetta graduatoria;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi
ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa
per la ricorrente;

- sul punto l'Ecc. mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
con ordinanza n° 9506 del 2013 ha stabilito che *“ai fini dell'integrazione del
contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA
resistente a tenore dell'art. 52, comma 2°, c.p.a. (“termini e forme speciali
di notificazione”), a norma del quale il Presidente può autorizzare la
notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per
via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura
civile”;*

- visto l'**art. 151 c.p.c.**, il quale dispone che *“il Giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

affinché la **S.V.I.**, valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'**art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE

PRECEDE

nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura riservata di cui al **D.M. n° 107/2023**, attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Vairano Scalo per Roma, li 30 ottobre 2024.

Documento informatico firmato digitalmente dall'**Avv. Fabrizio ZARONE**